

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4461 del 23/08/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA TINTORIA LUX SPA (Imp. S.S. Romana Nord n. 33) CARPI (MO). Rif. Prot. n. 374/2017 SUAP Unione delle terre d'Argine. Rif. Prat. n. 5498/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4649 del 23/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
DITTA TINTORIA LUX SPA (Imp. S.S. Romana Nord n. 33) CARPI (MO).
Rif. Prot. n. 374/2017 SUAP Unione delle terre d'Argine.
Rif. Prat. n. 5498/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 8/2/2017 la Ditta TINTORIA LUX SPA, avente sede legale in comune di Carpi (MO), S.S. Romana Nord n. 33, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Carpi, S.S. Romana Nord n. 33, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 8/2/2017 con prot. n. 2296;

In data 4/4/2017, con nota prot. n. 6522, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente all'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 11/4/2017 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 696;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di tintoria;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Con riguardo allo stabilimento di cui all'oggetto la Ditta TINTORIA LUX SPA, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ha dichiarato nella istanza di AUA, ai sensi della L. 447/95 e D.P.R. 227/11, di essere una PMI e di non superare i limiti (assoluti e differenziali) definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997, e si è avvalso in data 5/4/2017 della possibilità di rendere la documentazione di impatto acustico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Considerato che con la Domanda ai sensi del DPR 59/2013, il richiedente comunica, relativamente alle emissioni in atmosfera, il proseguimento senza modifiche e dichiara <l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale">, si provvede d'ufficio ad integrare nell'AUA la vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera senza apportare variazioni sostanziali.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta risulta titolare dei titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), del Comune di Carpi del 10/1/2013;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 205 del 5/6/2012;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Carpi, prot. n. 13450 del 11/3/2017, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni) espresso da AIMAG SPA prot. n. 5418 del 21/7/2017;

Il Comune di Carpi, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena, prot. n. 6523 del 4/4/2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare al Gestore della ditta TITNORIA LUX SPA per l'impianto ubicato in comune di Carpi (MO), S.S. Romana Nord n. 33, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;

3) di dare atto che la Ditta TINTORIA LUX SPA nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ha dichiarato che trattasi di PMI, di non superare i limiti (assoluti e differenziali) definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e di avvalersi, ai sensi della L. 447/95 e del D.P.R. 227/2011, della possibilità di rendere la documentazione di impatto acustico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta in data 5/4/2017.

4) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

5) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 23/8/2017 con scadenza al 23/8/2032;

7) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

8) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

9) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

10) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Carpi
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

11) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine; Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta TINTORIA LUX SPA (Imp. S.S. Romana Nord n. 33) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n°6 del 24/05/2010.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta TINTORIA LUX SPA, nello stabilimento ubicato in comune di CARPI (MO), via S.S. ROMANA NORD 33, svolge attività di tintoria.

Oltre alle acque reflue di tipo domestico, sono presenti i seguenti scarichi in pubblica fognatura:

B1: acque reflue industriali derivanti dall'attività di TINTORIA. E' presente un trattamento dei reflui costituito da una vasca di omogeneizzazione – coordinate del pozzetto di ispezione e controllo: X 648635; Y 962876.

La classificazione dei reflui di cui sopra è effettuata in conformità a: D. Lgs. 152/06; DGR 1053/2003; DGR 286/05; DGR 1860/06.

Il volume massimo scaricabile annuo è pari a metri cubi 200.000. Modifiche significative relative a questo dato dovranno essere segnalate all'ente gestore del SII.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla presente istanza di autorizzazione unica ambientale;

visto il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) espresso da AIMAG SPA prot. n. 5418 del 21/07/2017;

dato atto che il Comune di Carpi, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena, prot. n. 6523 del 04/04/2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore ditta TINTORIA LUX SPA, con insediamento posto a Carpi (MO), v. S.S. Romana Nord n. 33, a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura derivanti dall'attività di tintoria, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico di acque reflue di cui al punto B1 dovrà rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D. Lgs. 152/06 – colonna scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei seguenti parametri, che dovranno rispettare i limiti a fianco indicati:

PARAMETRO	VALORE LIMITE (mg/l)
COD (SE COD/BOD5>2.2)	2000
COD (SE COD/BOD5<2.2)	5000
BOD	NESSUN LIMITE
SOLIDI SOSPESI TOTALI	500
CLORURI	3000
SOLFATI	2000
COLORE	NESSUN LIMITE
TENSIOATTIVI TOTALI	20

- 2) gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti dovranno essere smaltiti a cure e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

- 3) i limiti di cui al punto 1) dovranno essere rispettati presso il pozzetto ubicato come definito nella sezione B;
- 4) la Ditta dovrà provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento descritto nella sezione B. Ogni disattivazione e/o malfunzionamento dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ente Gestore del SII. I fanghi di risulta del trattamento dovranno essere gestiti e smaltiti ai sensi della vigente normativa;
- 5) il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pre-trattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore;
- 6) i pozzetti di ispezione e controllo posti immediatamente a monte di tutti i punti di immissione in pubblica fognatura, così come i pozzetti definiti nella parte B, dovranno essere mantenuti sempre accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo – dovranno inoltre avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo;
- 7) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel recettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico, ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Quadro citato nella parte normativa – è altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi;
- 8) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente natura diversa degli scarichi, implica l'obbligo di conseguimento di nuova autorizzazione, antecedentemente all'avvio;
- 9) è fatto obbligo di fornire immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune territorialmente competente ed al Gestore dei SII di guasti agli impianti, anomalie negli scarichi e/o di altre situazioni potenzialmente in grado di costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese;
- 10) modifiche significative delle attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico dovrà essere preventivamente comunicata dal titolare dello scarico allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune territorialmente competente.
- 11) E' vietata l'immissione di acque meteoriche nella vasca di trattamento.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta TINTORIA LUX SPA (Imp. S.S. Romana Nord n. 33) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta TINTORIA LUX SPA negli impianti ubicati in comune di Carpi (MO), S.S. Romana Nord n. 33, svolge attività di tintoria, e risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione della Provincia di Modena n. 205 del 5/6/2012, per la seguente configurazione produttiva:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione n. 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11A, 11B, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 23A, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38 e 39;
- il seguente consumo di materie prime:
 - cloruro di sodio 460 t/anno
 - ipoclorito di sodio 7 t/anno
 - ammorbidenti 34,5 t/anno
 - acido acetico 46 t/anno
 - coloranti 22 t/anno
 - coloranti per tintura a spruzzo 2 t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Carpi con prot. n. 13450 del 11/3/2017, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

Non essendo intervenute modifiche sostanziali, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con Determina della Provincia di Modena n. 205 del 5/6/2012, si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico della stessa, assumendo tuttavia quanto richiesto in data 21/12/2013 dall'Impresa relativamente ai valori di Portata delle emissioni;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta TINTORIA LUX SPA con impianti ubicati in comune di Carpi, S.S. Romana Nord n. 33, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - FORNO TERMOFISSAZIONE

portata massima	250	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8,5	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (come C-org. totale)	50	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 7A - BRUCIATORE FORNO (4,07 kW a metano)

portata massima		Nm ³ /h
altezza minima del camino	8,5	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - CABINA SPRUZZATURA

portata massima	4800	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A PANNELLI	

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - RICAMBIO ARIA DEPOSITO PRODOTTI CHIMICI

portata massima	4500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 9A - RICAMBIO ARIA DEPOSITO PRODOTTI CHIMICI

portata massima	4500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - RICAMBIO ARIA DEPOSITO PRODOTTI CHIMICI

portata massima	4500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 10A - RICAMBIO ARIA DEPOSITO PRODOTTI CHIMICI

portata massima	4500	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 11A - RICAMBIO ARIA DEPOSITO PRODOTTI CHIMICI

portata massima	4500	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 11B - RICAMBIO ARIA DEPOSITO PRODOTTI CHIMICI

portata massima	4500	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - ESSICCATOIO MATASSE

portata massima	4000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Acido acetico	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - ESSICCATOIO MATASSE

portata massima	4000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Acido acetico	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - MISCELAZIONE COLORE (cappa)

portata massima	3000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	04	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - RICAMBIO ARIA LOCALE MOTOR MACCHINE TINTURA

portata massima	2500	Nm3/h
altezza minima del camino	0	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - ESSICCATOIO ROCCHIE (2 camere)

portata massima	16800	Nm3/h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - ESSICCATOIO ROCICHE (2 camere)		
portata massima	15500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 23A - ESSICCATOIO ROCICHE (3 camere di 4500 Nmc cadauna)		
portata massima	4500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - CALDAIA Mingazzini 4,650 MW a metano		
portata massima	2700	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 27 - ESSICCATOIO CAPI		
portata massima	5500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 28 - ESSICCATOIO CAPI		
portata massima	3000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 29 - ESSICCATOIO CAPI		
portata massima	4800	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - ESSICCATOIO CAPI		
portata massima	6000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 31 - ESSICCATOIO CAPI

portata massima 5000 Nm3/h
altezza minima del camino 8 m
durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 33 - MISCELAZIONE TINTURE CAPI (cappa)

portata massima 1000 Nm3/h
altezza minima del camino 8 m
durata 04 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 3 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 35 - CAPPA LABORATORIO CAMPIONATURE

portata massima 1500 Nm3/h
altezza minima del camino 8 m
durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Acido acetico 20 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 36 - RICAMBIO ARIA LOCALE RICARICA BATTERIE CARRELLI ELEVATORI

portata massima 1200 Nm3/h
altezza minima del camino 8 m
durata 16 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 38 - N. 3 ESSICCATOI CAPI

portata massima 6000 Nm3/h
altezza minima del camino 8 m
durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 39 - N. 2 ESSICCATOI ROCCHE

portata massima 2500 Nm3/h
altezza minima del camino 8 m
durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE

Prescrizioni

In concomitanza con la prossima campagna di Autocontrolli dovrà essere eseguito anche un campionamento dell'emissione n. 7 (portata, polveri, SOV-come C-org. totale), analisi che continueranno con la periodicità prescritta.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione del materiale filtrante della cabina di spruzzatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato

superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	
----------------	-----------------------------	----------------	---------	--

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41

“Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l’autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (cioè l’intervallo corrispondente a “Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell’elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 (*) UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*) UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (*) (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acidi Organici	NIOSH 2011 (campionamento su fiala gel di silice ed analisi in cromatografia ionica o gascromatografia)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 7, 8, 13, 14, 22, 23, 23A, 24 (portata e NOX), 27, 28, 29, 30, 31, 35, 38 e 39.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.